ALLEGATO A

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico con la denominazione: "… S.r.l." Al capitale sociale di … S.r.l. possono partecipare esclusivamente Enti pubblici e società in totale controllo pubblico.

Art. 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Sperlonga, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato nonché istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Art. 3 - Oggetto Sociale

La Società ha quale oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. In particolare, la Società ha per oggetto l'autoproduzione e la gestione dei Servizi Pubblici Locali e di pubblica utilità in genere a favore dei Comuni che vi partecipano nell'ambito del territorio di competenza degli stessi, e, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, di servizi, attività e opere ad essi connesse e collegati, ivi comprese le riscossioni afferenti i servizi affidati.

In particolare, tra gli altri, la Società ha ad oggetto l'autoproduzione e la gestione dei Servizi Pubblici Locali di seguito, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, indicati:

a) promozione e informazione turistica e del territorio compresa l'organizzazione e gestione di eventi;

b) gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, raccolta, spazzamento e manutenzione del verde pubblico;

c) gestione dei servizi di pulizia degli uffici comunali e degli immobili di proprietà dell'Ente;

d) gestione di impianti sportivi, di strutture polivalenti, di centri congressi o sale polifunzionali;

e) gestione di servizi cimiteriali;

f) servizio di salvataggio in mare, di pulizia degli arenili e gestione degli stessi;

Per tutte le attività sopra elencate la società potrà operare in tutte le fasi del processo, dalla progettazione e realizzazione degli interventi necessari, alla gestione delle attività e dei servizi.

I predetti prodotti/servizi sono definiti unilateralmente da parte degli Enti locali soci sulla base di Disciplinari (di esecuzione del servizio) che la Società svolge in regime di affidamento diretto.

Inoltre la Società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi comprese: l'acquisto e l'alienazione di beni del patrimonio di enti pubblici; l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione; è comunque esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio tra il pubblico.

La Società realizza e gestisce tali prodotti/servizi e attività direttamente per conto dell'ente ovvero degli enti partecipanti che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto. La Società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con gli Enti locali soci, e comunque con le collettività e nei territori rappresentati dai soci.

I servizi di interesse economico generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n.138/2011, di cui al precedente comma 1, possono essere prodotti e/o erogati anche in territori ulteriori rispetto all'ambito della comunità di riferimento di ciascun socio, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

La Società dovrà in ogni caso assicurare lo svolgimento della propria attività in misura prevalente in favore degli Enti pubblici soci nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, intendendosi che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidategli dagli Enti Pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli Enti pubblici soci che affidano le predette attività con affidamento diretto. Il controllo analogo è esercitato in modo congiunto tra tutti gli Enti Pubblici Soci, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, nonché dagli strumenti organizzativi adottati dagli Enti Pubblici Soci in conformità alla vigente normativa e dai patti parasociali espressamente consentiti dall'art. 16, comma 2, lett. C) del d.lgs. 175/2016. Il controllo analogo congiunto si esprime nei poteri di indirizzo, autorizzazione, controllo e supervisione sugli atti di straordinaria amministrazione e sull'insieme dei principali atti di gestione ordinaria. Tali poteri sono esercitati, in conformità al presente Statuto, per le finalità inerenti la programmazione, regolazione e gestione delle attività oggetto di affidamento diretto.

Art. 4 - Durata della Società

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata od anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 5 - Domicilio Soci

Il domicilio dei soci e degli amministratori, per i rapporti fra loro e con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 6 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila/00).

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con singoli soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, anche se eseguiti in misura non proporzionale alle quote sociali.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di opzione a sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo dì rimborso con i vincoli di cui all'art. 2467 del codice civile. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Al fine di consentire l'acquisizione della partecipazione ai soggetti di cui all'art. 1, c. 2 agli Enti Pubblici e delle società in totale controllo pubblico che non l'abbiano fatto in sede costitutiva, saranno trasferite le quote acquisite dagli attuali Soci Pubblici ai sensi del successivo articolo 7, oppure si potrà procedere ad un aumento di capitale riservato ai nuovi soci Pubblici.

Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni sociali, opzione e prelazione

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di opzione di cui all'art. 2481-bis c.c. spetta agli altri soci il diritto di prelazione precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti, (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento di azienda, fusione o scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti;

b) fermo restando il diritto di prelazione, in caso di costituzione di diritti reali sulla partecipazione il diritto di voto deve permanere in capo al socio che concede il diritto reale, a meno che tutti gli altri soci unanimi non consentano che il voto spetti al titolare del diritto reale.

In tutti gli altri casi, qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi a qualsiasi titolo tutta o parte della propria quota, o i propri diritti di opzione, dovrà preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci con le modalità di seguito indicate.

Il socio che intenda trasferire tutta o parte della propria quota, o i propri diritti di opzione, ne darà avviso all'Organo Amministrativo della società, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente l'indicazione del potenziale acquirente, del prezzo e delle altre condizioni del trasferimento.

L'Organo Amministrativo entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, offrirà agli altri soci le quote, o i diritti di opzione, alle stesse condizioni in proporzione alle quote possedute da ciascun socio.

L'offerta sarà fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata a ciascuno dei soci presso il domicilio risultante dal registro delle imprese, con avvertenza che, ove uno di essi non intenda esercitare la prelazione, le quote e i diritti spettantigli si accresceranno automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che viceversa intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La prelazione dovrà essere esercitata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta all'Organo Amministrativo consegnata alle poste nel termine, a pena di decadenza, di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta da parte di ciascun socio; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile e l'Organo Amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

Nel caso in cui uno o più soci intendano esercitare la prelazione, ma non accettare il prezzo richiesto, il prezzo, le modalità e i tempi di pagamento nei confronti di tutti i soci che hanno formulato la richiesta di esercitare il diritto di prelazione saranno stabiliti di comune accordo, oppure con equo apprezzamento ai sensi degli artt. 1349 e 1473 c.c. da un arbitratore designato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove trovasi la sede sociale.

Nell'effettuare tale determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore reale dei beni da essa posseduti nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di quote di società.

Le determinazioni dell'arbitratore devono essere notificate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Organo Amministrativo.

In caso di trasferimento di quote o di costituzione o cessione di diritti reali a favore di terzi a titolo gratuito o verso corrispettivo non in denaro, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo con la precisazione che gli altri soci eserciteranno il diritto di rilievo proporzionalmente e con diritto di accrescimento al prezzo stabilito di comune accordo oppure, in mancanza, determinato, sulla base dei criteri sopra enunciati, da un arbitratore designato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove trovasi la sede sociale.

L'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione, per atto tra vivi o a causa di morte, delle partecipazioni sono decise dai soci con le modalità e il quorum che il presente statuto prevede per le decisioni dei soci aventi ad oggetto le modifiche dello statuto sociale.

Salvo quanto sopra previsto, il trasferimento delle quote a soggetti terzi rispetto ai soci, sarà soggetto al gradimento dell'Assemblea.

Per esprimere il gradimento l'Assemblea considererà esclusivamente le caratteristiche del terzo acquirente il quale dovrà:

i) avere natura di Ente pubblico, ovvero società di capitali interamente controllata da Ente pubblico;

ii) avere interesse ad un affidamento diretto "in house" alla società delle attività previste dall'articolo 3 del presente Statuto.

Riscontrate tali oggettive caratteristiche, l'Assemblea non potrà negare il proprio consenso.

Il consenso sarà comunque condizionato al mancato esercizio da parte degli altri soci del diritto di prelazione.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto descritto nel presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto al registro imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Art. 8 - Recesso del Socio

Il socio ha diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 c.c., quando non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 comma 4 c.c.

Ciascun socio può altresì recedere dalla società in tutti i casi in cui esso risulta legittimato a far valere la risoluzione o comunque lo scioglimento del contratto di servizio con la società ed inoltre qualora, in caso di accertato scostamento rispetto agli obiettivi prefissati, la società non si conformi agli indirizzi formulati dai soci in assemblea ai sensi del successivo art. 9 del presente statuto.

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata (con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e dell'ammontare delle quote per il quale viene esercitato il diritto di recesso) spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nell'apposito libro oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso I soci recedenti hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale stimato secondo il valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Il valore del patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del suo valore di mercato riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del presente articolo.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c. Il rimborso delle partecipazioni del socio per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del recesso.

Il rimborso può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- mediante l'acquisto da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni;

- mediante l'utilizzo delle riserve disponibili o, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in questo caso, ai sensi dell'art. 2482 Cod. civ., qualora non risultasse possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Articolo 8-bis - Organi della Società.

Sono organi della Società: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale o il Revisore Unico.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione del bilancio di esercizio, dei documenti programmatici (quali la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo e il piano economico finanziario) e della relazione annuale sul governo societario, che dia conto, tra l'altro, delle attività di prevenzione del rischio di crisi aziendale;

a-bis) l'esame e l'approvazione della relazione semestrale di cui al successivo art. – bis, al fine di assicurare ai soci la verifica anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati, al fine delle proprie determinazioni al riguardo. Ove l'assemblea verifichi degli scostamenti rispetto agli obiettivi programmati o situazioni di squilibrio finanziario, sottopone all'organo amministrativo, ove necessario, le misure conseguenti;

b) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico o del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione;

c) l'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;

d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo;

e) le modificazioni del presente statuto;

f) lo scioglimento della società e la nomina di uno o più liquidatori;

g) l'approvazione dei contratti di servizio, per l'affidamento delle attività di cui all'art. 3, su proposta dell'organo amministrativo; per l'approvazione dei contratti sarà necessaria l'espressione di voto favorevole da parte del socio parte del contratto o comunque dell'ente pubblico nel cui territorio si svolgerà il servizio;

h) la definizione di indirizzi relativi all'assetto organizzativo della società;

i) l'approvazione dei piani pluriennali strategici ed economico - finanziari, nonché del budget annuale, di esercizio e di investimento;

l) l'istituzione del direttore generale;

m) l'approvazione degli atti di indirizzo con i quali le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

n) le altre materie riservate alla sua competenza dalla legge o dall'atto costitutivo o sottoposte al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori o nei casi previsti dalla legge, e comunque almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni nei casi consentiti dalla legge.

Le Assemblee sono tenute di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Gli amministratori o i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'Assemblea totalitaria devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche in videoconferenza e/o audio conferenza, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione. In tal caso, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni assembleari possono intervenire a distanza, in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico.

Qualora le riunioni dell'Assemblea si tengano in videoconferenza e/o audio conferenza, deve tassativamente essere assicurata: l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento; la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione; la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di collegamento audiovisivo e/o telefonico, la riunione dell'Assemblea si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 11 - Diritto di intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti come tali al Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge; gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento all'Assemblea, la regolare costituzione dei soci, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati della votazione.

Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Art. 12 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio e, se opportuno, due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio, senza che sia perciò necessaria la nomina del segretario.

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 13 - Quorum Assembleari

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze previste inderogabilmente dalla legge.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non potrà essere adottato il voto segreto.

Le deliberazioni, prese a norma di legge e di statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Art. 14 - Organo di Amministrazione

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina e in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque membri.

I componenti dell'organo amministrativo, anche non soci, sono nominati per un periodo, determinato dall'Assemblea, non superiore a cinque esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli nel rispetto dell'art. 2386 del codice civile; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione se per qualsiasi caso viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si avrà la decadenza dell'intero Consiglio che rimarrà in carica fino alla accettazione dei nuovi amministratori provvedendo alla tempestiva convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

L'organo amministrativo svolge le funzioni attribuite sino alla scadenza del termine di durata ed entro tale termine deve essere ricostituito.

Successivamente alla scadenza del termine, l'organo amministrativo è prorogato per non più di quarantacinque giorni.

Nel periodo di proroga, l'organo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità; di atti, diversi da quelli specificamente indicati al paragrafo che precede adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti *e comunque tutti coloro per i quali ricorra una delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa vigente in materia.*

Qualora siano dipendenti di una società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 6, dell'art. 11 del D.Lgs 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, ed eventualmente anche un Vice Presidente al quale potranno essere attribuite esclusivamente funzioni vicarie del Presidente, da esercitarsi nei soli casi di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in una località italiana) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla metà dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta mediante lettera, o con altro mezzo (fax, posta elettronica o telegramma) da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza mediante telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni liberi prima della riunione.

La riunione del Consiglio sarà valida, anche in mancanza di tale formalità, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dai verbali, che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

L'Amministratore Unico mantiene il Libro delle proprie Determinazioni.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza e/o audio conferenza, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione. In tal caso, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico.

Qualora le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza e/o audio conferenza, deve tassativamente essere assicurata:

l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento; la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione; la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di collegamento audiovisivo e/o telefonico, la riunione del Consiglio di Amministrazione si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con i limiti previsti dalla legge, le proprie attribuzioni ad un solo amministratore; inoltre, se autorizzato dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni anche al Presidente.

Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato non sono cumulabili.

Art. 16 - Poteri

L'organo amministrativo è investito di poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società e quindi può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Art. 17 - Compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea con deliberazione valida fino a modifica.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di riparto dei compensi fra i suoi membri anno per anno, qualora tale determinazione non sia stata deliberata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

I compensi degli amministratori sono determinati prima dello svolgimento delle relative attività, tenuto conto che la carica di vice presidente è gratuita e che sono vietati i trattamenti di fine mandato.

Tale compenso non potrà in alcun modo eccedere i limiti annui fissati dalle normative e regolamenti in vigore.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ai componenti degli organi sociali.

Art. 18 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza della società compete all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limitazioni ed agli amministratori ed ai membri del Consiglio di Amministrazione nei limiti della delega stabiliti dall'Assemblea o dal Consiglio.

L'Organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi, e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Art. 19 - Controllo e revisione legale dei conti

E' fatto obbligo ai soci di nominare alternativamente:

a) il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 20, ovvero,

b) un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi del successivo art. 21.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 cod. civile. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 20.

Art. 20 - Collegio Sindacale

Quando nominato, il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; la composizione è improntata al principio di equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei componenti, fatte salve obiettive e ragionevoli difficoltà nell'acquisire la disponibilità di candidature adeguate.

Tutti i Sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanza delle Assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 21 - Revisore legale dei conti

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio ai sensi dell'art. 2477 codice civile) la revisione legale dei conti della società può essere esercitata da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Art. 22 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni dì legge, alla formazione del bilancio di esercizio.

Art. 23 - Utile

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) almeno il cinque per cento è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 24 - Dividendi

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

Art. 25 - Scioglimento e Liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

Art. 26 - Disposizione Finale

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.